09/05 '05 10:57

20847055338

MAP Dircommercio +++ CCIA

Ø001/002

C.Q. TOGNON



MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUITIVE
Direzione Generale per il Commercio, le Assigurazioni e
I Servizi - Servizio Centrale Camere di Commercio Ufficio B3 "Finanza camerale"

Allegati

Dir.Gen. Commercio Assicurazioni e Servizi
USCITA - 08/05/2005 - 0003895

-9. MAG 2005 A R R I V O

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

ROMA


ALL'UNIONCAMERE
P.zza Sallustio, 21

00187 ROMA

A INFOCAMERE Sede di Roma Sede di Padova

LETTERA CIRCOLARE

Oggetto: Ravvedimento operoso



Nella gazzetta ufficiale n. 90 del 19 aprile 2005 è stato pubblicato il decreto 27 gennaio 2005, n. 54 concernente il "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27", con il quale è stato profondamente innovato il sistema sanzionatorio del diritto annuale.

Numerose sono le novità introdotte dalla nonnativa, tra le quali l'applicazione al diritto annuale di principi quali il favor rei e il ravvedimento operoso, previsti dagli articoli 3 c 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

In merito all'applicazione del principio del ravvedimento operoso, previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si ritiene opportuno ricordare che con circolare n. 3567/C del 16 ottobre 2003, questo Ministero aveva, nelle more dell'emanazione del regolamento, ritenuto che il contribuente tenuto al versamento del diritto annuale poteva avvalersi del beneficio di cui allo stesso articolo 13, applicando le misure della sanzione ridotta nel caso in cui il pagamento del diritto annuale avvenga entro 30 giorni o entro un anno dall'omissione del versamento.

Le imprese che si sono avvalse del beneficio del ravvedimento operoso hanno versato una sanzione pari ad un ottavo o ad un quinto del 10% del diritto annuale di riferimento, se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni o entro un anno dalla scadenza del termine di versamento.

09/05 '05 10:58

30847055338

MAP Dircommercio →→→ CCIA

@ 002:002

L'articolo 6 del regolamento 27 gennaio 2005, n. 54 ha, invece, disposto che nel caso di violazioni non constatate la sanzione è ridotta ad un ottavo o ad un quinto del 30 per cento, se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni o entro un anno dalla scadenza del termine di versamento.

Questo Ufficio scrivente ritiene, in ciò confortato anche da un parere espresso in merito dall'ufficio legislativo del Ministero, che la sanzione così determinata non si applica ai ravvedimenti inerenti agli anni 2003 e 2004, anche se compiuti dal debitore dopo l'emanazione del decreto n. 54/2005.

Quanto sopra nel rispetto del principio di legalità (favor rei) previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il disposto dell'articolo 6, comma 1 del decreto 27 gennaio 2005, n. 54 verra, quindi, applicato con riferimento alle violazioni del diritto annuale dell'anno 2005. Connesse Dopo L'enirata

DECRETO

Giova, infine, ricordare che i termini per usufruire del principio del ravvedimento sono scaduti per il diritto annuale dell'anno 2003, mentre per le violazioni del diritto annuale degli anni 2001 e 2002 il comma 2 dell'articolo 6 del decreto 27 gennaio 2005, n. 54 ha esteso la possibilità di accedere al ravvedimento operoso entro il 20 luglio 2005 (Javor Zei?) versando una sanzione pari ad un quinto del 30%.

Nucleones sugo le trovisi lurculume della normativa, tra le quali l'amplicazione al

integrates a Severe delle camere di commetrese, comento si sensi dell'

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Spigarelli

de minutes delle senzione ritenza per quen in cui il papamento del diches minute avvengo

OSSERVADIONI: